

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Vasile Budişan/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Causa C-586/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa riscossa da uno Stato membro sugli autoveicoli al momento della prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli simili disponibili sul mercato nazionale)

(2016/C 296/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Vasile Budişan

Convenuta: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Dispositivo

L'articolo 110 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

- non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi,
- osta a che detto Stato membro esenti da tale tassa i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata e non rimborsata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék — Ungheria) — Procedimento a carico di István Balogh

(Causa C-25/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Diritto all'interpretazione e alla traduzione — Direttiva 2010/64/UE — Ambito di applicazione — Nozione di procedimento penale — Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l'iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo — Costi connessi alla traduzione di tale decisione — Decisione quadro 2009/315/GAI — Decisione 2009/316/GAI)

(2016/C 296/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Törvényszék

Procedimento a carico di

István Balogh

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che la menzionata direttiva non si applica ad un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato.

La decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315, devono essere interpretate nel senso che ostano all'attuazione di una normativa nazionale che istituisce un siffatto procedimento speciale.

⁽¹⁾ GU C 127 del 20.4.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Sélima Affum/Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la cour d'appel de Douai

(Causa C-47/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Fermo di polizia — Normativa nazionale che prevede, in caso di ingresso irregolare, la pena della reclusione — Situazione di «transito» — Intesa di riammissione multilaterale)

(2016/C 296/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Sélima Affum

Convenuti: Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la cour d'appel de Douai

Dispositivo

1) L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.